



Primo appunto di sintesi sui punti critici

AC 1415-B

**Intercettazioni Telefoniche Telematiche e
Ambientali**

On. Donatella Ferranti

SEGRETO PROCESSUALE

DISCIPLINA

REGOLE PROCESSUALI

Il testo di legge incide sulla disciplina processuale del segreto, da un lato, modificando l'art. 329 c.p.p., dall'altro interpolando un nuovo articolo, il 329-*bis*, che introduce una specifica disciplina del segreto con riferimento alle intercettazioni.

a) Art. 329 c.p.p.: attività oltre atti d'indagine.

b) Ai sensi dell'art. 329-*bis* c.p.p., sono coperti da segreto i verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato e non acquisiti al procedimento (nonché la documentazione ad essi inerente). Il segreto investigativo copre altresì le intercettazioni illecite (incluse le registrazioni, i verbali e i documenti/la documentazione conseguentemente formati), con l'eccezione che si tratti di corpi di reato (nel qual caso il segreto viene meno con la chiusura delle indagini preliminari).

In sostanza, il regime del segreto investigativo può essere sintetizzato nei termini seguenti:

- le intercettazioni restano coperte dal segreto fino al momento della notifica ai difensori dell'avviso che le intercettazioni sono state depositate in segreteria (art. 268 comma 6);
- dopo l'udienza di selezione delle conversazioni acquisiscono il carattere della segretezza le sole comunicazioni che siano state stralciate in quanto manifestamente irrilevanti rispetto al procedimento o invalide (contrarie alla legge, ossia non utilizzabili)
- sono sempre coperte da segreto le intercettazioni illecite.
-

NORME PENALI

Il regime del segreto processuale è poi corredato dalle seguenti sanzioni penali, le quali si aggiungono alla tradizionale ipotesi di violazione del segreto d'ufficio punito dall'art. 326 c.p.:

Art. 379-*bis* (rivelazione illecita di segreti)

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti o a documentazione del procedimento penale coperti dal segreto, dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a sei anni”.

Art. 617-*septies* (accesso abusivo ad atti del procedimento penale)

“Chiunque mediante modalità o attività illecite prende diretta cognizione di atti del procedimento coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni. Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio la pena è della reclusione da due a sei anni”.

Si deve infine anche tenere conto dell'art. 685-*bis* c.p. (omesso controllo in relazione alle operazioni di intercettazioni).

Seppure emendabile in diversi punti la disciplina non sembra afflitta da gravi illogicità.

DIVIETI DI PUBBLICAZIONE

E' rimasta sostanzialmente immutata rispetto al testo approvato dalla Camera la parte che concerne le regole di pubblicazione degli atti di indagine.

DISCIPLINA

REGOLE PROCESSUALI

Questo il quadro della disciplina proposta:

- è consentita la pubblicazione degli atti di indagine per riassunto quando sia caduto il segreto investigativo ai sensi dell'art. 329 c.p.p. (come peraltro già prevede il diritto vigente);
- è vietata sino alla fine delle indagini preliminari, o dell'udienza preliminare, la pubblicazione delle intercettazioni (nuovo comma *2-bis* dell'art. 114), anche se riportate in un provvedimento cautelare (nuovo comma *2-ter* dell'art. 114);
- è sempre vietata qualsiasi pubblicazione (anche parziale o per riassunto) delle intercettazioni di cui sia ordinata la distruzione (ai sensi dell'art. 269 c.p.p.) o di cui sia disposta l'espunzione ai sensi dell'art. 268 comma *7-bis* c.p.p. (novellato comma 7 dell'art. 114 c.p.p.).

SANZIONI PENALI

La violazione delle regole di pubblicazione comporta l'incriminazione per la contravvenzione prevista dall'art. 684 c.p. (*Pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale*), punita con una sanzione alternativa (pena dell'arresto o dell'ammenda) che il testo della legge (anche in questa parte immutato rispetto all'approvazione ad opera della Camera dei deputati) inasprisce rispetto all'attuale previsione per quanto attiene alla "forchetta" edittale dell'ammenda (da euro 1000 a euro 5000 rispetto all'attuale previsione da euro 51 a euro 258).

Si commina, poi, una pena più severa se l'inosservanza delle norme di pubblicazione concerne le intercettazioni o le riprese visive, da 2000 a 10000 euro (nuovo ultimo comma dell'art. 684 c.p., immutato rispetto alla varata dalla Camera dei deputati).

Quando però si contravvenga al divieto di cui all'art. 114 comma 7 c.p.p., ossia quando si pubblicano intercettazioni di cui sia stata ordinata la distruzione o sia stata disposta l'espunzione, si integra il nuovo delitto di cui all'art. 617 ultimo comma c.p., che prevede la pena della reclusione da sei mesi a tre anni (anche questa previsione è invariata rispetto al testo della Camera dei deputati).

SANZIONI PER L'ENTE

Infine, i precedenti reati innescano anche la responsabilità dell'ente (impresa editoriale) ai sensi del neo-introdotto art. 25-*undecies* del d.lgs. n. 231 del 2001, che per la contravvenzione di cui all'art. 684 c.p. punisce la persona giuridica con una sanzione pecuniaria da cento a duecento quote (ridotta rispetto al testo approvato alla Camera dei deputati, che prevedeva una forchetta edittale da

duecentocinquanta a trecento quote) e per il delitto previsto dall'art. 617 comma c.p. punisce l'ente con una pena da cento a trecento quote (questa seconda ipotesi di responsabilità della persona giuridica era assente nel testo della Camera dei deputati).

NODI DI FONDO

Questi, a mio parere, sono i **punti critici fondamentali** che meritano approfondimento, e cioè:

1) quello concernente il drastico divieto di pubblicare le intercettazioni fino alla fine dell'udienza preliminare, anche quelle non più segrete perché depositate ai difensori e ritenute rilevanti; C'è da considerare, inoltre, che tale drastico divieto nemmeno raggiunge del tutto l'obiettivo che si prefigge, poiché, una volta terminata l'udienza preliminare, le intercettazioni possono essere pubblicate, ad eccezione di quelle che siano state espunte in fase di udienza-stralcio e di quelle di cui sia già stata ordinata la distruzione. Poiché la fase della selezione delle intercettazioni, con espunzione ed ordine di distruzione, potrebbe avvenire successivamente all'udienza preliminare, le conversazioni potrebbero essere nel frattempo pubblicate, anche quelle assolutamente irrilevanti ai fini delle indagini.

Per dare coerenza al divieto sembra allora quantomeno necessario prevedere che la selezione delle conversazioni rilevanti da acquisire al procedimento (ai sensi dell'art. 268 comma 6-ter) debba obbligatoriamente avvenire prima che sia caduto il divieto di pubblicazione nella fase preliminare. In questo modo la disciplina presenterebbe una ragionevole sequenza di passaggi: divieto assoluto di pubblicazione sino a che non sia stata compiuta la selezione delle conversazioni; divieto parziale di pubblicazione quando la selezione sia avvenuta, nel senso che sia proibito pubblicare le intercettazioni irrilevanti o inutilizzabili (ossia, espunte o di cui sia stata ordinata la distruzione) e sia invece possibile pubblicare le conversazioni acquisite al procedimento.

La soluzione possibile potrebbe essere quella di prevedere che l'udienza di selezione delle conversazioni debba tenersi al più tardi subito dopo l'invio dell'avviso di conclusione delle indagini. Per fare ciò basta prevedere che l'udienza debba obbligatoriamente celebrarsi entro un termine breve (quindici giorni, per esempio) dal momento in cui le intercettazioni sono state depositate in segreteria dal pubblico ministero.

2) quello relativo alla sanzione per l'impresa editoriale (che, come è stato efficacemente detto, rischia di "portare l'editore dentro al giornale", minando la libertà di stampa dei giornalisti).

INTERCETTAZIONI AMBIENTALI

La disciplina approvata dal Senato restringe sensibilmente la possibilità di condurre operazioni di intercettazione ambientale anche rispetto al testo approvato dalla Camera.

DISCIPLINA PROCESSUALE

In generale si prevede che l'autorizzazione possa essere concessa solo quando si ha fondato motivo di ritenere che in un determinato luogo si stia svolgendo l'attività criminosa (la disciplina odierna prevede un tale requisito solo per le operazioni da compiersi nel domicilio).

Si stabilisce anche – con innovazione rispetto al testo approvato alla Camera – una disciplina specifica per le intercettazioni ambientali da compiersi nel domicilio, le quali possono essere effettuate solo quando permettano di acquisire «elementi fondamentali» per l'accertamento o quando fondatamente) di impedire uno dei reati per cui l'intercettazione è consentita.

Soprattutto, però, rileva il vincolo di durata di tali operazioni che non può essere superiore a tre giorni, per quanto si stabilisca la possibilità di reiterazione della captazione.

In particolare si prevede che sia il pubblico ministero a disporre immediatamente le operazioni con proprio decreto, il quale dovrà essere convalidato dal giudice competente (il Tribunale in composizione collegiale che ha sede nel capoluogo di distretto), ai sensi dell'art. 267 comma 3 *bis* (cui rinvia l'art. 266 comma 2). Sebbene non sia espressamente specificato è ragionevole ritenere che le cadenze della convalida siano quelle previste dall'art. 267 comma 2, che impone al Pubblico ministero di inoltrare entro tre giorni la richiesta di convalida al Tribunale, il quale dovrà a sua volta procedere al giudizio di convalida entro tre giorni dalla richiesta (pena l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti con l'intercettazione non convalidata).

NODI DI FONDO

La disciplina risulta decisamente irragionevole, in quasi tutti i suoi profili.

A) Per quanto concerne le intercettazioni ambientali effettuate in luogo pubblico, non si comprende la ragione per la quale simili operazioni debbano sottostare ad un requisito così stringente come quello del “fondato motivo di ritenere che in un certo luogo si stia svolgendo l'attività criminosa” perché il requisito per un luogo pubblico debba essere più stringente di una captazione telefonica ;

Sotto questo aspetto la disciplina proposta tratta in modo differente situazioni equiparabili e può configurare, dunque, un *vulnus* all'art. 3 Cost., aggravato dal danno che si arreca alle potenzialità investigative degli inquirenti.

B) Quando si intercettano le comunicazioni fra persone presenti all'interno di un domicilio, invece, l'atto investigativo lede ad un tempo due libertà: quella prevista dall'art. 15 Cost. (libertà di segretezza delle comunicazioni), ma anche quella tutelata dall'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio). E' dunque ragionevole che la disciplina normativa sottoponga l'intercettazione a presupposti più rigorosi di quanto normalmente previsto per le intercettazioni telefoniche. Assolutamente irragionevole appare invece il limite di tre giorni, decisamente troppo breve.

Il paradosso è che le intercettazioni debbono terminare prima che si sia esaurita la fase di convalida medesima. Assolutamente singolare è poi che si preveda che sia sempre il pubblico ministero a dare impulso alle operazioni con proprio decreto, successivamente da convalidare ad opera del Tribunale. Non si prevede invece la modalità classica di avvio delle operazioni, con la richiesta del pubblico ministero rivolta al giudice per ottenere l'autorizzazione

In realtà tutte le volte in cui sia possibile, le operazioni di intercettazione devono avviarsi solo quando sia stato un soggetto terzo ed imparziale (un giudice) ad autorizzare la captazione.

VIDEORIPRESE

La disciplina delle intercettazioni si estende anche alle video-intercettazioni, oggi non espressamente regolate dalla legge.

Fra le operazioni di captazione, infatti, l'art. 266 comma 1 include anche quelle «di immagini mediante riprese visive», le quali per conseguenza sottostanno ai presupposti ed alle regole procedurali di autorizzazione e di effettuazione stabilite per le più tradizionali audio-intercettazioni (ed in particolare alle intercettazioni ambientali fra presenti).

NODI DI FONDO

Al di là dell'opportunità di equiparare la disciplina delle video-intercettazioni a quelle delle intercettazioni tradizionali (assunto che oggi vale solo se le video-riprese captano comportamenti comunicativi), in molti casi una semplice estensione della disciplina delle intercettazioni è insufficiente.

Dovrebbero essere previste regole *ad hoc* per le operazioni di ripresa e registrazione di immagini., distinte ove siano o meno captative di conversazioni; siano mere riprese di immagini in luoghi pubblici o aperti al pubblico (ad esempio per individuare gli autori del delitto di spaccio o di adescamento di minori; o per reati che non rientrano tra quelli per i quali è consentita l'intercettazione ,o per la ricerca di latitanti)

TABULATI

DISCIPLINA

Il DDI equipara il regime normativo dell'acquisizione dei tabulati a quello riguardante l'effettuazione delle intercettazioni (possibilità di acquisire i tabulati solo quando si procede per determinati reati, solo quando vi siano gravi indizi di reato, l'acquisizione sia indispensabile ai fini delle indagini e si debbano acquisire i tabulati dell'indagato o di persone che sono a conoscenza dei fatti per cui si procede).

NODI DI FONDO

E' assolutamente incongrua l'equiparazione dei tabulati alle intercettazioni.

E' infatti diversa l'incidenza sui diritti fondamentali dell'operazione di acquisizione dei tabulati rispetto all'effettuazione di intercettazioni: mentre l'apprensione dei tabulati puo'considerarsi eventualmente lesiva solo della *privacy* della persona, le intercettazioni comprimono la libert  e la segretezza dei colloqui. Dal tabulato non si evincono comunicazioni, ma si pu  unicamente scoprire quali persone abbiano comunicato fra loro. Per queste ragioni i tabulati pongono soprattutto il problema di garantire la riservatezza dei dati fuori dal processo (ma   incongruo impedire al processo di acquisirli tutte le volte in cui siano utili all'investigazione).

Inoltre, l'acquisizione dei tabulati presenta grandissima utilit  investigativa per scoprire qualsiasi reato e spesso si tratta anche di un'attivit  prodromica all'intercettazione.

Anzi, proprio per mirare specificamente il fuoco dell'intercettazione su una determinata utenza la lettura dei tabulati pu  essere di fondamentale importanza: da quella lettura si pu  scoprire quali persone possano essere a conoscenza degli illeciti o possano addirittura conversare fra loro di fatti illeciti.

Oggi si possono estrarre i dati del traffico transitato su una cella telefonica al fine di individuare gli autori del reato, per individuare le persone presenti sul luogo di un rapimento o di un omicidio: se dovesse passare questa legge questo non sar  pi  possibile, poich  l'art. 10 del testo del Senato al primo comma equipara, modificando l'art. 266, l'intercettazione di conversazioni telefoniche con l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni.

PROPOSTE

Per le ragioni suesposte ragioni sarebbe opportuno sganciare la disciplina dai rigidi presupposti previsti per l'intercettazione, consentendo che l'acquisizione dei tabulati possa essere effettuata per qualsiasi reato (prevedendo poi una specifica disciplina autorizzatoria V. nostra proposta).

PRESUPPOSTI PER LE OPERAZIONI DI INTERCETTAZIONE

DISCIPLINA

Le operazioni di intercettazioni potranno infatti essere disposte secondo il nuovo testo uscito dal senato :

- A) quando sussistono gravi indizi di reato (non più, quindi, di colpevolezza);
- B) quando siano assolutamente indispensabili ai fini della prosecuzione delle indagini;

fin qui nulla è cambiato rispetto all'attuale disciplina, ma, a questi tradizionali presupposti, si aggiunge un ulteriore requisito: che le utenze intercettate (o i luoghi, nelle videoriprese) siano intestate o effettivamente attualmente in uso a soggetti indagati, ovvero siano intestate o effettivamente e attualmente in uso a soggetti diversi che, sulla base di specifici atti di indagine, risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede e sussistono concreti elementi per ritenere che le relative conversazioni o comunicazioni siano attinenti ai medesimi fatti.

E' proprio in relazione a quest'ultimo requisito che possono crearsi i maggiori problemi: si può condividere l'obiettivo del presupposto, che è quello di evitare forme di intercettazione "a tappeto", ma la formulazione risulta eccessivamente cavillosa: la previsione che i soggetti intercettabili diversi dall'indagato siano solo quelli che «risultano a conoscenza dei fatti per i quali si procede». A parte la difficoltà di provare che i soggetti non indagati siano effettivamente a conoscenza dell'illecito per cui si procede, vi possono essere casi in cui le persone non indagate non sono attualmente a conoscenza dei fatti, ma potranno giungervi successivamente (come nel caso di un sequestro di persona).

Resta poi il problema dell'intercettazione di utenze pubbliche (per esempio una cabina telefonica pubblica).

Come alternativa più semplice e lineare, basterebbe prevedere, come già avevamo previsto nella nostra proposta di minoranza, che il Pubblico ministero sia obbligato a motivare l'indispensabilità non solo dell'intercettazione in generale, ma anche l'indispensabilità di intercettare quella specifica utenza (o quello specifico luogo per le videoriprese).

DURATA DELLE OPERAZIONI

DISCIPLINA

Sul piano della durata delle intercettazioni, il testo approvato dal Senato conferma quello varato dalla Camera con un'integrazione: si prevede che le operazioni abbiano una durata iniziale di 30 giorni, anche non continuativi. Possono poi essere prorogate per un tempo fino a quindici giorni (sempre non continuativi) per tre volte, sulla base di presupposti progressivamente restrittivi. La prima proroga si limita a valutare che le intercettazioni abbiano acquisito un qualche risultato probatorio. La seconda proroga è concessa solo qualora siano «emersi nuovi elementi». La terza proroga è possibile solo se «emerge l'esigenza di impedire che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero che siano commessi altri reati».

Infine, decorsi questi 75 giorni, il Pubblico ministero può prorogare *in extremis* le operazioni di tre giorni solo per «ottenere l'acquisizione di elementi fondamentali per l'accertamento del reato» o «per impedire la commissione di uno dei reati per cui è consentita l'intercettazione».

A parte il rilievo che i parametri di concessione delle proroghe sono poi piuttosto confusi. La prima proroga richiede che si siano ottenuti dei «risultati». Ma è difficile comprendere con esattezza quando si sia ottenuto un «risultato». Ancor più confuso è il parametro della seconda proroga, che richiede che dalle intercettazioni siano emersi «nuovi elementi». Anche qui è difficile attribuire un significato preciso all'espressione.

Decisamente irragionevole è poi il regime delle proroghe eccezionali di tre giorni in tre giorni: un tempo troppo ridotto, specie se si considera che la richiesta va poi convalidata dal Tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto (che può trovarsi a grande distanza dalla sede giudiziaria in cui si dispongono le operazioni). In pratica, il pubblico ministero che tramite la captazione stia raccogliendo prove fondamentali per l'accertamento del reato si trova costretto ad una incessante serie di adempimenti per non perdere una risorsa probatoria che sta producendo ottimi frutti. Sono talmente brevi tre giorni che il pubblico ministero si trova costretto a redigere un decreto via l'altro: non appena terminato di scrivere il decreto di proroga, deve inoltrarlo al Tribunale ed iniziare poi immediatamente a stendere un nuovo decreto. Il tutto in un contesto di mezzi, di personale assolutamente carente, dove non ci sono le autovetture né il carburante per assicurare i continui viaggi dalla periferia al tribunale distrettuale, ne tanto meno il personale.

PROPOSTE

Il regime delle proroghe deve essere commisurato su un parametro essenziale: che l'intercettazione stia permettendo all'indagine di progredire. Una prima proroga potrebbe essere concessa quando l'intercettazione abbia genericamente consentito nuovi sbocchi all'indagine, mentre ulteriori proroghe possono soggiacere a standard più rigorosi, come per esempio che si siano ottenuti elementi probatori rilevanti per l'accertamento.

Di certo va detto che quando la captazione stia raccogliendo elementi utili per acclarare i fatti oggetto di indagine sembra incongruo che l'intercettazione sia soggetta ad un vincolo massimo di durata diverso dal momento in cui l'operazione smette di produrre risultati fruttuosi. Va dunque evitato di imporre un termine massimo inderogabile, decorso il quale è preclusa qualsiasi protrazione delle operazioni.

La durata delle proroghe deve poi essere congrua, per evitare che gli organi giudiziari siano impegnati in un incessante sequenza di richieste di autorizzazione o di adozione di decreti autorizzativi e per evitare improvvise e fatali interruzioni delle operazioni.

CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

La disciplina è fissata dall'art. **267 comma 3-ter**:

- semplice “necessari età”, invece di “assoluta indispensabilità”;
- sufficienti indizi di reato;
- quaranta giorni con proroghe di venti (con il solo limite di durata di indagine preliminari);
- intercettazioni ambientali “anche se non vi è motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa”;
- possibilità farsi coadiuvare da agenti.

La nuova disciplina da un lato realizza una eccessiva divaricazione rispetto a quella ordinaria, che appare irragionevole, soprattutto perché, diversamente da quello che accade oggi in forza dell' art. 13 del decreto legge n. 152 del 1991 (abrogato dal comma 36, invariato nelle due letture).

L'ambito di applicazione è riferito solo ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3 bis e comma 3 quater, non più, dunque, alle reti criminali organizzate, volte alla commissione di delitti cosiddetti “comuni” (rapine, violenze carnali, furto, usura, estorsioni, prostituzione, corruzione e abusi); inoltre vi è un problema di cruciale importanza, e cioè il problema legato alla possibilità di applicare le regole previste per i reati di mafia anche ai reati non strettamente di mafia (estorsioni, usura, etc.), i cosiddetti reati spia di cui si alimenta la criminalità organizzata, con i quali vive, cresce e prospera.

UTILIZZO DELLE INTERCETTAZIONI IN ALTRI PROCEDIMENTI

Il testo approvato al Senato estende l'ambito delle eccezioni al divieto di utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte.

La disciplina è comunque illogica, laddove oggi si possono utilizzare i risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi, purché relativi a delitti per i quali è obbligatorio l'arresto: domani, se venisse approvato il testo che abbiamo in esame, l'utilizzo sarà limitato esclusivamente a quei reati diversi per i quali risultasse indispensabile l'accertamento, sempre e solo riferibili ai delitti di cui agli art. 51 co 3 bis e quater e 407 I co lett. a) cpp .

Questa norma non ha nulla a che vedere con la tutela della privacy, ma limita l'utilizzo dei risultati investigativi volti a reprimere gravi reati per la sicurezza quotidiana dei cittadini ed appare tanto più irragionevole anche sotto il profilo della economicità della azione della P.A., poiché vanifica l'impiego prezioso di risorse umane e di mezzi.

PROBLEMA DELL'UDIENZA STRALCIO

Il parametro di valutazione dell'udienza stralcio ("qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere") è decisamente confuso.

REGISTRAZIONI FRAUDOLENTE

(c.d. emendamento D'Addario)

DISCIPLINA

Art. 616-bis

Va ravvisata non solo la indeterminatezza della condotta di uso, ma anche quello della irragionevolezza (lettera c) che riguarda la esclusione della punibilità solo per i soggetti che esercitano un'attività di giornalisti professionisti, penalizzando, così, in modo del tutto ingiustificato, i giovani cronisti.

UN GIUDICE COLLEGIALE DISTRETTUALE PER LE AUTORIZZAZIONI

Si tratta di una scelta assolutamente irragionevole, che non solo porterà alla paralisi degli uffici distrettuali, ma favorirà le fughe di notizie in violazione della privacy tanto declamata, in quanto gli atti di indagini sin dal loro avvio saranno messe a disposizione di un numero più esteso di persone, dovranno viaggiare per il distretto .

Oggi un giudice monocratico puo' da solo infliggere la pena dell'ergastolo e puo' pronunciarsi sulla richiesta del PM privata della libertà personale,: con questo ddl per autorizzare una intercettazione

telefonica, una ripresa audiovisiva, una richiesta di tabulati bisognerà rivolgersi ad un giudice collegiale addirittura distrettuale (l'intercettazione che è un mezzo di ricerca della prova viene di fatto parificata ad un ricorso al tribunale del riesame). Si tratta di una scelta irrazionale, che contrasta con il principio della buona amministrazione della giustizia che sostanzialmente mira solo a rendere farraginoso il percorso investigativo. Non ha alcuna giustificazione ne' in tema di riservatezza, ne' di segretezza delle indagini .

Roma, 8 luglio 2010